



Statuto della Cassa di Assistenza Sanitaria Supplementare per i Dipendenti degli Studi Professionali - C.A.DI.PROF.

Art. 1 – Costituzione

È costituita la Cassa di assistenza sanitaria supplementare per i dipendenti degli studi professionali C.A.DI.PROF., di seguito per brevità denominata Cassa. L'istituzione della Cassa è stata prevista dall'articolo 7 del verbale di accordo sottoscritto il 24 ottobre 2001 tra CONSILP-CONFPROFESSIONI, CONFEDERTECNICA e CIPA (Confederazione Italiana dei Professionisti e Artisti) componenti rappresentative dei professionisti e dalle Organizzazioni Sindacali FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL componenti rappresentative dei dipendenti degli Studi Professionali. La Cassa ha la natura giuridica di associazione non riconosciuta ai sensi dell'articolo 36 e seguenti del c.c. e non persegue fini di lucro.

Art. 2 – Sede

La Cassa ha sede legale in Roma. L'Assemblea dei Delegati della Cassa, ravvisandone la necessità, può istituire sedi secondarie o periferiche anche in altre località, purché in Italia.

Art. 3 – Durata

La durata della Cassa è illimitata, salvo quanto previsto dal punto i) dell'articolo 8 dello Statuto.

Art. 4 – Scopi e finalità

La Cassa ha lo scopo di gestire i trattamenti assistenziali sanitari supplementari, integrativi delle prestazioni sanitarie pubbliche obbligatorie, rese dal servizio sanitario nazionale, a favore dei dipendenti degli studi professionali. La gestione di tali trattamenti assistenziali sanitari è stata istituita ed affidata alla Cassa dal verbale di accordo di cui all'articolo 1 del presente statuto. Durante la vita della Cassa, è vietato distribuire utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve di capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. La Cassa può inoltre promuovere e sostenere lo sviluppo e la diffusione di forme di welfare contrattuale, in particolare di forme di previdenza integrative rispetto a quelle fornite dal sistema obbligatorio, a favore dei dipendenti nei cui confronti viene applicato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli Studi Professionali. Le forme giuridiche della gestione della previdenza integrativa sono quelle previste dalla legislazione vigente.

Art. 5 – Soci

I Soci della Cassa sono la CONSILP-CONFPROFESSIONI, la CONFEDERTECNICA, la CIPA da una parte, la FILCAMS-CGIL, la FISASCAT-CISL, la UILTUCS-UIL, dall'altra, entrambe parti firmatarie del CCNL dei dipendenti degli Studi professionali. In nessun caso è consentito il trasferimento della quota.

Art. 6 – Iscritti – Beneficiari

Sono iscritti alla Cassa tutti i dipendenti degli Studi professionali, nei confronti dei quali vengono applicati i CCNL 1/10/1995 (CONSILP-CONFPROFESSIONI e CIPA) e 1/5/1996 (CONFEDERTECNICA), verbale di accordo 24/10/2001 nonché i successivi rinnovi contrattuali sottoscritti tra CONSILP-CONFPROFESSIONI, CONFEDERTECNICA, CIPA e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL. Beneficiari della prestazioni della Cassa sono i medesimi dipendenti iscritti. L'applicazione del verbale di accordo e del successivo rinnovo contrattuale comporta l'obbligo di iscrizione alla Cassa dei dipendenti, nonché l'obbligo del versamento dei contributi previsti nella misura stabilita nel verbale di accordo 24 ottobre 2001 da parte dei datori di lavoro.

Art. 7 – Organi

Sono organi della Cassa:

- a. l'Assemblea dei delegati;
- b. il Comitato Esecutivo;
- c. il Presidente e il vice Presidente;
- d. il Collegio dei Revisori contabili.



Le cariche di cui alle lettere b), c) e d) hanno la durata di tre esercizi, restano in carica fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio e sono rieleggibili consecutivamente per un solo triennio. La funzione di ciascuno dei componenti di tali organi statutari ha termine nel caso in cui venga revocato dal Socio che l'aveva espresso o in caso di decadenza e/o di dimissioni. In tal caso il socio che ne aveva effettuato la designazione provvede, nel più breve tempo possibile, ad effettuare una nuova designazione. I sostituti rimarranno in carica fino alla scadenza del triennio in corso alla data di nomina.

Art. 8 – Assemblea dei Delegati

L'Assemblea dei Delegati della Cassa è composta da 24 (ventiquattro) componenti designati dai Soci, dei quali 12 (dodici) nominati da CONSILP-CONFPROFESSIONI, CONFEDERTECNICA e CIPA e 12 (dodici) nominati pariteticamente da FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL. La designazione viene effettuata secondo i criteri decisi ed approvati dalle rispettive organizzazioni nazionali. I Delegati durano in carica a tempo indeterminato, fino a revoca o dimissioni. Entro 30 giorni dalla cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo intervenuta, i rispettivi soci provvederanno alla sostituzione dei Delegati di propria competenza. Funzioni dell'Assemblea dei Delegati:

- a. nomina il Presidente e il Vice Presidente nonché gli altri componenti del Comitato Esecutivo;
- b. nomina il Collegio dei Revisori contabili;
- c. approva il rendiconto della gestione annuale e il bilancio preventivo,
- d. impartisce al Comitato Esecutivo i criteri e le direttive a carattere generale circa le modalità di intervento nella gestione delle risorse finanziarie;
- e. delibera l'eventuale indennità di carica per i componenti del Comitato Esecutivo e le indennità di presenza a favore dei propri componenti, nonché gli emolumenti dei Revisori contabili;
- f. approva l'eventuale regolamento della Cassa;
- g. esamina ogni questione che il Comitato esecutivo avesse a sottoporgli;
- h. approva eventuali modifiche statutarie;
- i. delibera lo scioglimento della Cassa e la nomina dei liquidatori;

I delegati si riuniscono in Assemblea almeno due volte l'anno, su convocazione del Presidente, nonché tutte le volte che ne faccia richiesta almeno la metà dei componenti il Comitato Esecutivo che lo avrà richiesto. L'Assemblea viene convocata a mezzo lettera raccomandata, o a mezzo fax o a mezzo di messaggio di posta elettronica (e-mail) da inviarsi almeno 15 giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, a mezzo telegramma da inviarsi almeno tre giorni prima della riunione. Il Presidente deve inoltre convocare l'Assemblea dei Delegati qualora lo richieda almeno un quarto dei componenti. Alle riunioni deve essere invitato il Collegio dei revisori contabili. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno un componente per ciascuno dei Soci di cui all'articolo 5. Ogni componente può farsi rappresentare da altro componente espresso dal medesimo socio, che potrà però essere portatore di una sola delega. Le riunioni vengono Presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di impedimento anche di questo ultimo, dal componente più anziano. All'inizio viene nominato un Segretario che provvede a redigere il verbale della riunione. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. Per le riunioni riguardanti le sopracitate lettere f), h) e i) la convocazione deve essere effettuata almeno trenta giorni dalla data fissata e le relative delibere, per essere valide, devono essere ratificate in forma scritta dai Soci di cui all'articolo 5, entro trenta giorni dalla data della delibera medesima.

Art. 9 – Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è costituito da dodici componenti, e cioè dal Presidente, dal Vice presidente della Cassa nonché da altri dieci componenti nominati dall'Assemblea dei Delegati, dei quali cinque in rappresentanza di CONSILP-CONFPROFESSIONI, CONFEDERTECNICA e CIPA e cinque in rappresentanza di FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL, in modo che tenuto conto dell'appartenenza del Presidente e del Vice presidente, ciascuna di dette organizzazioni sia rappresentata nel Comitato Esecutivo stesso. Il Comitato Esecutivo si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario o lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti, e viene convocato anche a mezzo fax, almeno cinque giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza, almeno due giorni prima della riunione. Funzioni del Comitato Esecutivo:

- stipulare con enti previdenziali e/o fiscali, istituti bancari o postali, convenzioni finalizzate alla riscossione delle somme previste dall'articolo 7 dell'accordo economico 24/10/2001 sottoscritto dai soci di cui all'articolo 5 del presente statuto;
- sottoscrivere eventuali convenzioni assicurative/finanziarie per la gestione delle somme disponibili in conformità agli indirizzi stabiliti dall'Assemblea dei Delegati;
- sottoscrivere eventuali accordi e convenzioni con società di servizi esterni alla Cassa per necessità operative e organizzative;
- redigere il rendiconto annuale della gestione ed il bilancio preventivo;
- convocare l'Assemblea dei Delegati;
- istituire apposite commissioni provinciali e/o regionali composte pariteticamente;
- deliberare e compiere qualsiasi atto di ordinaria e straordinaria amministrazione.



Le riunioni del Comitato Esecutivo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e con la presenza di almeno un componente per ciascuno dei Soci di cui all'articolo 5 e le relative deliberazioni sono valide qualora siano assunte con il voto favorevole di almeno 7 (sette) dei suoi componenti e con la presenza di almeno un componente per ciascuno dei Soci di cui all'art. 5. Le riunioni sono presiedute dal Presidente della Cassa o, in sua assenza, dal Vice Presidente e i verbali, una volta approvati, vanno trascritti nel relativo libro vidimato. Alle riunioni del Comitato esecutivo deve essere invitato il Collegio dei Revisori contabili. Ai componenti del Comitato esecutivo, spetta il rimborso delle spese sostenute e l'eventuale indennità di carica deliberata dall'Assemblea dei Delegati. Il Comitato può delegare i suoi poteri, per determinati atti o per un complesso di atti, ad uno o più dei suoi membri.

Art. 10 – Presidente e Vice Presidente

Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dall'Assemblea dei Delegati, alternativamente per la durata di un triennio, su designazione di CONSILP-CONFPROFESSIONI, CONFEDERTECNICA e CIPA e delle organizzazioni sindacali dei dipendenti FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL, con il reciproco gradimento, peraltro non vincolante. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Cassa, dà esecuzione alle delibere del Comitato esecutivo e dell'Assemblea dei Delegati, impartisce le disposizioni generali e ne controlla l'esecuzione. In caso di assenza o di impedimento o per espressa delega, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente. Il Presidente ed il Vice Presidente agiscono con poteri congiunti in tutti gli atti della Cassa, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, sia di attività interna che di attività esterna.

Art. 11 – Collegio dei Revisori Contabili

Il Collegio dei Revisori Contabili è composto da 3 membri effettivi e da 2 supplenti, da eleggere tra i nominativi individuati dai Soci, tra i professionisti iscritti all'Albo dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

- 1 (uno), con la funzione di Presidente, su designazione della parte che non esprime il Presidente della Cassa;
- 1 (uno) effettivo ed 1 (uno) supplente designato dalle Organizzazioni Sindacali FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL;
- 1 (uno) effettivo ed 1 (uno) supplente designato da CONSILP-CONFPROFESSIONI, CONFEDERTECNICA e CIPA.

Qualora, nel periodo di carica del Collegio, venga meno uno o più dei suoi componenti, subentrerà il revisore supplente designato dalla stessa parte; nel caso in cui nel periodo di carica del Collegio vengano meno due revisori designati dalla stessa parte, il Presidente convocherà immediatamente l'Assemblea dei delegati perché venga integrato il Collegio, tenendo conto di quanto stabilito al precedente primo comma del presente articolo. Il Collegio dei Revisori Contabili controlla l'amministrazione della Cassa, accerta la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri, alle scritture contabili e allo Statuto. Il Collegio redige la relazione sul rendiconto annuale depositandola almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea indetta per l'approvazione del suddetto bilancio. I Revisori Contabili devono essere invitati alle sedute dell'Assemblea dei Delegati e alle riunioni del Comitato Esecutivo. Gli emolumenti dei Revisori sono fissati dall'Assemblea dei Delegati.

Art. 12 – Entrate della Cassa

Costituiscono entrate della Cassa:

- a. le somme versate per la gestione dei trattamenti assistenziali-sanitari previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria ed eventualmente dalle leggi;
- b. i proventi straordinari di qualsiasi specie;
- c. le rivalutazioni, i rendimenti, gli interessi attivi e di mora, le rendite, i ricavi e i proventi di gestione.

La gestione finanziaria di cui alla precedente lettera c) può essere effettuata direttamente o attraverso la stipulazione di apposite convenzioni con soggetti esterni (compagnie di assicurazioni, banche, istituti finanziari, gestori di patrimoni).

Art. 13 – Patrimonio sociale

Tutti i mezzi patrimoniali della Cassa, ogni e qualsiasi entrata che a qualsivoglia titolo concorra a incrementare quanto previsto dal precedente articolo 12, qualsiasi bene che a qualsiasi titolo sia pervenuto nella disponibilità della Cassa, i contributi versati e destinati alla cassa in adesione allo spirito e alle finalità del contratto nazionale di lavoro, i contributi eventualmente concessi da terzi pubblici o privati, e poi lasciti, donazioni, liberalità a qualsiasi titolo conferiti nel patrimonio della Cassa, saranno destinati esclusivamente al conseguimento delle finalità della stessa Cassa. I soci non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio della Cassa sia durante la vita che in caso di scioglimento della Cassa.



Art. 14 – Esercizio sociale

L'Esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il Rendiconto consuntivo di ciascun esercizio deve essere approvato entro il 30 aprile; il bilancio preventivo deve essere approvato entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Il prelievo, l'erogazione ed il movimento delle somme della Cassa devono essere effettuati con firma abbinata del Presidente e del Vice Presidente.

Art. 15 – Scioglimento – Cessazione

Per lo scioglimento della Cassa è necessaria la decisione unanime dei soci espressa per iscritto; tale scioglimento viene quindi deliberato dall'Assemblea dei Delegati che viene convocata con raccomandata inviata almeno trenta giorni prima della riunione. In caso di scioglimento della Cassa o, comunque, di cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo, soddisfatte tutte le eventuali passività, sarà devoluto dai liquidatori, escluso in ogni caso qualsiasi rimborso ai soci, per attività ed iniziative assimilabili a quelle che costituiscono lo scopo della Cassa.

Art. 16 – Regolamento

Per l'attuazione del presente statuto la Cassa può dotarsi di un regolamento, che dovrà essere approvato dall'Assemblea dei Delegati, la cui delibera di approvazione, per avere validità, deve essere ratificata per iscritto da tutti i soci.

Art. 17 – Disposizioni finali

Copia autentica dello statuto vigente sarà consegnata a ciascun socio entro un mese dalla sua approvazione.

Art. 18 – Rinvio alle leggi

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto è fatto riferimento alle norme di legge, ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, alla contrattazione collettiva nazionale di categoria ed ai regolamenti di attuazione. Lo statuto ed i regolamenti di attuazione della Cassa saranno tempestivamente modificati ed adeguati alle disposizioni di legge che andranno a disciplinare l'assistenza sanitaria supplementare al Servizio Sanitario Nazionale nonché le altre provvidenze che costituiscono lo scopo sociale.